

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Scardaccione Niccolò, nato il 18 settembre 1981 a Como, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06148

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2011.

Recepimento della direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli allegati alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 8 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010;


Vista la direttiva 2010/69/CE della Commissione europea del 22 ottobre 2010, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 15 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.


Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 è aggiornato come segue:



a) l'allegato X è modificato come segue:


1) la tabella riguardante "Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata" è sostituita dalla seguente:

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata	E 261	Acetato di potassio	quanto basta
	E 262 (i)	Acetato di sodio	
	E 262 (ii)	Diacetato di sodio	
	E 300	Acido ascorbico	
	E 301	Ascorbato di sodio	
	E 302	Ascorbato di calcio	
	E 325	Lattato di sodio	
	E 326	Lattato di potassio	
	E 330	Acido citrico	
	E 331	Citrati di sodio	
	E 332	Citrati di potassio	
	E 333	Citrati di calcio	



2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Prodotti a base di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20%	E 406	Agar-agar	quanto basta
	E 407	Carragenina	
	E 410	Farina di semi di carrube	
	E 412	Gomma di guar	
	E 415	Gomma di xantan	
	E 440	Pectine	
	E 460	Cellulosa	
	E 466	Carbossimetilcellulosa	
	E 471	Mono- e digliceridi di acidi grassi	
	E 1404	Amido ossidato	
	E 1410	Fosfato di monoamido	
	E 1412	Fosfato di diamido	
	E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	
	E 1414	Fosfato di diamido acetilato	
	E 1420	Amido acetilato	
	E 1422	Fosfato di diamido idrossipropilato	
	E 1440	Amido idrossipropilato	
	E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	
	E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	
	E 1451	Amido acetilato ossidato	




b) l'allegato XI è così modificato:

1) alla fine della parte A è aggiunta la seguente tabella:

Surrogati di prodotti ittici a base di alghe	1000	500				
Birra in fusto contenente oltre lo 0,5% di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta	200	200		400		
Agrumi freschi non sbucciati (solo trattamento superficiale)	20					
Integratori alimentari come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE) presentati in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D				1000 nel prodotto pronto all'uso		

2) alla fine della parte B è aggiunta la seguente tabella:

Mirtilli (solo <i>Vaccinium corymbosum</i>)	10
Cannella (solo <i>Cinnamomum ceylanicum</i>)	150



3) la parte C è modificata come segue:

i) la tabella riguardante la voce "E 234" è sostituita dalla seguente:

E 234	Nisina (*)	Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini	3 mg/kg
		Formaggio stagionato e formaggio fuso	12,5 mg/kg
		<i>Clotted cream</i>	10 mg/kg
		<i>Mascarpone</i>	10 mg/kg
		Uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)	6,25 mg/l


(*) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

ii) la tabella riguardante la voce "E 242" è sostituita dalla seguente:


E 242	Dimetildi-carbonato	Bevande aromatizzate analcoliche Vino dealcolizzato Concentrato di tè liquido Sidro, sidro di pere, vini di frutta Vino a tenore ridotto di alcole Bevande a base di vino di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91	250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili
-------	---------------------	---	---

iii) alla fine della parte D è aggiunta la seguente tabella:

E 392	Estratti di rosmarino	Oli vegetali (oli vergini e oli d'oliva esclusi) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15% p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico	30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Oli di pesce e di alghe	50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Grasso bovino, grasso di pollame, grasso ovino e grasso di maiale	



Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente	50 mg/ kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
Olio e grasso per frittura, esclusi l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva	
Snacks (a base di cereali, patate o amidi)	
Salse	100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
Prodotti da forno fini	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	400 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
Patate granulate disidratate Prodotti a base di uova Gomma da masticare	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
Latte in polvere per distributori automatici Condimenti e spezie Frutta a guscio lavorata	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
Zuppe e brodi disidratati	50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
Carne disidratata	150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)



	Prodotti a base di carne e pesce, esclusi carne disidratata e salsiccia essiccata	150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
	Salsiccia essiccata	100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
	Aromi	1.000 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
	Latte in polvere per la produzione di gelato	30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

c) l'allegato XII è così modificato:

i) la tabella riguardante le voci "E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 e E 452" è completata come segue:


	Bevande contenenti siero di latte per sportivi	4 g/kg
--	--	--------

ii) la tabella riguardante le voci "E 901, E 902 e E904" è completata come segue:

	Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)	quanto basta
	Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)	0,2 g/l nelle bevande aromatizzate


iii) la tabella relativa la voce "E 1505" è sostituita dalla seguente:

E 1505	Citrato di trietile	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse	3,5 g/kg
		Albume essiccato	quanto basta



iv) alla fine è aggiunta la seguente tabella:


E 427	Gomma cassia	Gelati Prodotti a base di latte fermentato, esclusi i prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi Dessert a base di latte e prodotti simili Ripieno, farcitura e rivestimento per prodotti da forno fini e dessert Formaggi fusi Salse e condimenti da insalata Zuppe e brodi disidratati	2 500 mg/kg
		Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico	1 500 mg/kg
E 961	Neotame	Come esaltatore di sapidità per: Bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 mg/l
		Bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 mg/l
		“Snacks”: taluni aromi di prodotti salati e secchi preconfezionati e pronti al consumo, a base di amido o di frutta a guscio ricoperta	2 mg/kg
		Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Gomma da masticare con zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	2 mg/kg



		Salse	2 mg/kg
		Integratori alimentari di cui decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma liquida	2 mg/kg
		Integratori alimentari di cui di cui decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma solida	2 mg/kg
		Integratori alimentari a base di vitamine e/o elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie non masticabili, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	2 mg/kg
E 1203	Alcole polivinilico	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse	18 g/kg
E 1521	Polietilenglicole	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) forma di capsule e compresse	10 g/kg

d) nell'allegato XIII, PARTE 3, è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

E 920	L-cisteina	Biscotti per lattanti e per la prima infanzia	1 g/kg
-------	------------	---	--------



e) nell'allegato XIV, la tabella riguardante la voce "polietilenglicole 6000" è sostituita dalla seguente:

E 1521	Polietilenglicole	Edulcoranti
--------	-------------------	-------------

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011

Ufficio di controllo preventivo ai Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 155

11A06406

ORDINANZA 14 aprile 2011.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, rendono necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità; che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi del-

le ondate di calore, e sull'offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali per la costruzione, l'aggiornamento ed l'utilizzo di anagrafi regionali e locali della «popolazione suscettibile»;

Considerata la necessità di valutare continuamente gli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone più a rischio e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un aggiornamento costante dei programmi di intervento;

Ritenuta la necessità che, per la predetta finalità di pubblica utilità, i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse

